



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1319

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. PAOLO BERGAMINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13643 del 2 luglio 2002 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Paolo Bergamini, nato a Modena (MO), il 13 luglio 1950;

VISTE le note del 25 settembre 2019 (prot. n. 69089 di pari data) e del 28 ottobre 2019 (prot. n. 76994 di pari data) con le quali Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Paolo Bergamini nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la delibera OCF n. 1216 del 5 novembre 2019, notificata in pari data, con cui il Sig. Paolo Bergamini è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

VISTA la successiva nota del 20 novembre 2019 (prot. n. 82157 di pari data) con cui Sanpaolo Invest SIM S.p.A. trasmetteva all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 6 dicembre 2019 (prot. n. 85582/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Paolo Bergamini, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- articolo 155 (già articolo 104 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007) per aver travalicato i limiti dell'ambito di attività, corrispondendo a clienti o potenziali clienti somme di denaro a titolo d'interesse;
- articolo 158, comma 1 (già articolo 107, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007) per aver:
 - acquisito anche temporaneamente mediante distrazione la disponibilità di somme e valori di pertinenza di clienti e potenziali clienti;
 - comunicato informazioni e trasmesso documenti non corrispondenti al vero ai clienti e potenziali clienti.

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Paolo Bergamini non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa in data 14 febbraio 2020 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Paolo Bergamini;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Paolo Bergamini le contestate violazioni degli articoli 155 e 158, comma 1 del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), n. 4 e 5 (già art. 110, comma 2, lett. *a*), n. 4 e 5, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione mediante distrazione di somme o di valori di pertinenza della clientela nonché in caso di comunicazione e trasmissione al cliente di informazioni e documenti non corrispondenti al vero;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 1 (già art. 110, comma 2, lett. *b*), n. 1 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di violazione dell'articolo 155 del Regolamento Intermediari;
- la condotta illecita complessivamente posta in essere dal consulente - sostanziata in una pluralità di violazioni accertate, due delle quali suscettibili di essere sanzionate con il massimo edittale - il prolungato e continuato arco temporale interessato dalla stessa, il numero dei clienti coinvolti, la modalità con la quale è stata posta in essere la falsa rendicontazione ai clienti, indice di un preciso *modus operandi* del consulente finalizzato a occultare sia la mancata percezione di rendimenti falsamente prospettati sia le condotte distrattive poste in essere da quest'ultimo, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Paolo Bergamini a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Paolo Bergamini, nato a Modena (MO) il 13 luglio 1950, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 26 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti